



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Impresa Lis S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Griselli, Patrizia Polliotto e Marco Salina, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Torino, via Roma, 366;

***contro***

Comune di Vercelli, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vivani, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;

***nei confronti di***

Damiani Costruzioni S.r.l. - in proprio e in qualità di capogruppo dell'A.T.I. con Gianni Benvenuto S.p.A., Gianni Benvenuto S.p.A., Res.Co S.r.l. Restauri Costruzioni Centro Italia, Falvo Costruzioni Generali S.a.s. di Falvo Giovanni & C., F.Lli Cancellaro di Cancellaro Alfeo & C. S.n.c., De Santo Costruzioni S.a.s. di De Santo L., Edil Restauri di Occhini Angiolo;

***e con l'intervento di***

***ad opponendum:***

Impresa Lungarini S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Francesco Dal Piaz in Torino, via S. Agostino, 12;

***per l'annullamento***

della determinazione n. 3221 del 5.11.2013, comunicata all'esponente il 7.11.2013, con cui il Comune di Vercelli ha aggiudicato in via definitiva all'ATI controinteressata l'appalto per i lavori di "consolidamento statico ex farmacia, realizzazione ludoteca e restauro facciate (intervento b.3)";

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, in particolare: i verbali di gara (ed in primis il verbale di gara del 25.6.2013), la nota comunale del 7.11.2013, trasmessa ai sensi dell'art. 79 co 5 d.lvo 163/06 ed il contratto, ove già stipulato, di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e 122 c.p.a. unitamente al subentro nella relativa esecuzione;

nonché per il risarcimento del danno ingiusto patito e *patiendo*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vercelli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Damiani Costruzioni S.R.L.-A.T.I. con Gianni Benvenuto S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Paolo Re, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Il Comune di Vercelli ha indetto una gara per la "*redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a biblioteca - 1° lotto: consolidamento statico ex farmacia, realizzazione ludoteca e restauro delle facciate*", per un importo a base d'asta pari a €. 3.607.547,73, comprensivo di €. 214.754,41 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

1.1 Il punto 2 del bando di gara stabiliva che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata " *mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo delle prestazioni a base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e con le modalità procedurali previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207*".

1.2 Ancora il punto 2 del bando di gara prevedeva che "*ai sensi dell'art.253 comma 20-bis si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice dei Contratti*".

1.3 Nelle sedute dei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 giugno 2013 la Commissione di gara ha verificato la regolarità della documentazione contenuta nei 177 plichi pervenuti entro il termine di scadenza.

1.4 Nella successiva seduta del 25 giugno 2013, definita la griglia dei concorrenti ammessi e non ammessi, la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche. In tale occasione, in relazione all'offerta dell'ATI Cella Gaetano s.r.l. – Edil Luretta s.r.l., corrispondente al n.38 della lista, la Commissione ha erroneamente indicato il ribasso del 30.00% sull'importo a base d'asta, anziché il ribasso del 25.195% effettivamente indicato da tale concorrente.

1.5 Sempre nella seduta del 25 giugno, in attuazione di quanto stabilito al punto 2 del bando di gara, la Commissione ha individuato la soglia di anomalia pari al 25,7388% e, una volta escluse tutte offerte aventi un ribasso superiore a tale soglia, ha individuato aggiudicataria provvisoria l'ATI Damiani Costruzioni s.r.l. - Gianni Benvenuto s.p.a., che aveva offerto un ribasso del 25,679% (primo non anomalo), seguita dalla LIS s.r.l., con un ribasso del 25,532%.

2. Il segnalato errore nella definizione della soglia di anomalia ha originato l'impugnazione qui all'esame, con la quale la LIS s.r.l., con un unico articolato motivo di ricorso, ha evidenziato che se la Commissione non fosse incorsa nella svista di cui sopra, con riguardo al ribasso percentuale offerto dall'ATI Cella, la gara sarebbe stata aggiudicata ad essa stessa ricorrente. In tal caso, infatti, come risulta dal prospetto allegato al ricorso (doc. 5 fasc. ricorr.), la soglia di anomalia sarebbe stata pari al 25,627% e così la prima offerta non anomala sarebbe risultata quella di LIS s.r.l., con il ribasso del 25,532%.

3. Il ricorso è stato integrato da un primo atto di motivi aggiunti, depositato in data 20 gennaio 2014, con il quale la ricorrente, reiterando le censure già contenute nell'atto introduttivo, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sul

preavviso di ricorso ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006 presentato all'amministrazione comunale il 29 novembre 2013.

4. Incardinata la causa, si è costituita in giudizio la controinteressata ATI Damiani, con atto depositato in data 15 gennaio 2014. Nello stesso atto di costituzione è stata veicolata, in via incidentale, l'impugnazione degli atti di ammissione alla gara di ditte terze (Lares s.r.l. e Ati Gasparoli s.r.l.), sul presupposto che la loro esclusione avrebbe rideterminato la soglia di anomalia in favore della medesima ATI Damiani.

4.1 In particolare, la controinteressata ha evidenziato: a) che la Lares s.r.l. non aveva presentato la dichiarazione di moralità di cui all'allegato "B" del disciplinare di gara con riferimento al proprio direttore tecnico arch. Donata Cherido e che per tale motivo avrebbe dovuto essere esclusa; b) che l'Ati Gasparoli s.r.l. aveva indicato, ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione, un raggruppamento di professionisti in cui figurava, tra gli altri, lo studio Cierre Ingegneria. Tuttavia, la dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006, per la quale il Comune di Vercelli aveva predisposto il modello di cui all'allegato "D" al disciplinare di gara, era stata resa solo da uno dei professionisti dello studio associato, vale a dire dall'ing. Cazzullo, mentre l'ing. Vincenzo Rosa si era erroneamente limitato a dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 lett. b), c), ed m-ter), avendo compilato non già l'allegato "D", di cui si è detto, ma l'allegato "B" al disciplinare di gara.

4.2 La controinteressata ha quindi concluso che laddove anche solo una delle due offerte fosse stata esclusa, l'offerta Damiani sarebbe risultata aggiudicataria, nonostante la correzione del ribasso offerto dall'ATI Cella.

5. A sua volta la Lis s.r.l. ha proposto nuovi motivi aggiunti di ricorso, con atto notificato il 20 gennaio 2014 e depositato il 21 gennaio 2014, con i quali, oltre a replicare alle deduzioni avversarie, ha sostenuto che sarebbero state illegittimamente ammesse alla competizione anche:

- a) la concorrente n.67: ATI Resco Restauri-Edil Restauri;
- b) la concorrente n.90: ATI Falvo Costruzioni - De Santo Costruzioni;
- c) la concorrente n. 78: impresa F.lli Cancellara di Cancellara Alfeo & C. s.n.c ..

5.1 La ricorrente principale ha quindi evidenziato che, dato per emendato l'errore di trascrizione del ribasso offerto dall'ATI Cella Gaetano, anche ipotizzando l'accoglimento di una o di entrambe le censure incidentali avversarie, in ogni caso la riconosciuta fondatezza di soltanto uno dei motivi aggiunti ulteriormente dedotti in via fra di loro alternativa avrebbe comportato una nuova individuazione della soglia di anomalia, nuovamente favorevole a LIS, che quindi risulterebbe ancora una volta aggiudicataria della gara.

5.2 Queste le deduzioni a supporto degli ulteriori motivi aggiunti.

Quanto all'ATI Resco Restauri-Edil Restauri (concorrente n.67), la ricorrente ha fatto presente che le imprese Resco s.r.l. Restauri ed Edil Restauri avevano preso parte alla gara in forma di (costituenda) associazione temporanea d'impresе: in particolare, nel "modello A", si legge che la mandataria avrebbe partecipato al raggruppamento nella misura del 60% e la mandante (Edil Restauri) nel restante 40%. Sennonché, la mandante Edil Restauri non possiede una qualificazione sufficiente per eseguire i lavori nella percentuale dichiarata (40%). Pertanto, stante l'evidente violazione del principio di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di qualificazione, conseguente al fatto che la mandante ha assunto una quota di lavori di gran lunga superiore a quella consentita dalla propria qualificazione SOA, l'ATI Resco avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

5.3 Circa la mancata esclusione dalla gara dell'ATI Falvo Costruzioni (concorrente n.90), la ricorrente eccepisce la mancata presentazione della dichiarazione di moralità con riferimento ad alcuni dei progettisti dalla stessa indicati ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.lgs. 163/06.

In particolare, si fa rilevare che l'ing. Carmelo Catanoso, l'arch. Pasquale Pellicanò, l'arch. Rosina Petrolo e l'ing. Stefano Abenavoli non avrebbero reso alcuna dichiarazione in ordine ai requisiti dell'art.38 d.lgs. 163/06, né quella di cui all' "allegato D" al disciplinare di gara, né quella di cui all'"allegato B".

5.4 Infine, circa la mancata esclusione dell'Impresa Cancellara (concorrente n.78), la ricorrente fa presente che, pur avendo questa indicato per la progettazione esecutiva dei lavori un raggruppamento di professionisti avente quale capogruppo uno studio associato (lo studio Bauenstudio Associati di Salerno), con riferimento a quest'ultimo solo l'arch. Pompeo Paolo Mazzucca risulta aver presentato la dichiarazione di cui all'"allegato D", mentre nessuna dichiarazione (né secondo l'"allegato D", né secondo l'allegato B") sarebbe stata presentata dagli altri professionisti associati, ovvero l'ing. Aniello Sessa, l'arch. Giovanni Sullutrone e l'ing. Nicola Sullutrone.

6. Con atto depositato in data 17 gennaio 2014, si è costituito in giudizio il Comune di Vercelli. Nella successiva memoria del 4 febbraio 2014, l'amministrazione ha evidenziato, per quanto di interesse ai fini della presente decisione:

a) che effettivamente si era verificato l'errore di trascrizione nel verbale di gara del ribasso offerto dall'impresa Cella (30% anziché 25,195%);

b) che a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti sedute, la Commissione di gara, all'esito della seduta del 25 giugno 2013 e una volta dichiarata chiusa la gara, non aveva verbalizzato le modalità di conservazione delle offerte, pur essendo queste rimaste nel medesimo armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico;

c) che tale circostanza aveva indotto il Comune, sulla scorta di uno specifico precedente giurisprudenziale (Cons. St., sez. v, 3 febbraio 2000, n. 661) ritenuto del tutto collimante con la fattispecie all'esame, a ritenersi non in condizione di emendare l'errore di verbalizzazione: ciò in quanto, non dovendosi procedere alla rilevazione di un mero errore di calcolo o di interpretazione di una norma giuridica, ma trattandosi di una correzione che postulava il materiale accertamento, da eseguirsi in seduta pubblica, di quanto riportato nell'offerta di Cella, il Comune non poteva ritenersi in grado di assicurare, sotto il profilo strettamente formale, la corretta conservazione dei plichi, pur riconoscendo che nella sostanza le offerte erano sempre state conservate con modalità atte a preservarne l'inviolabilità.

6.1 Sulla base delle esposte premesse, il Comune ha dedotto l'infondatezza del ricorso principale, sostenendo non potersi fare luogo neppure in sede giudiziale alla correzione del ribasso dell'impresa Cella.

6.2 Ha poi eccepito l'irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti della ricorrente, in quanto notificato solo in data 20 gennaio 2014 ma sulla scorta di elementi conoscitivi acquisiti a seguito di accesso agli atti effettuato il 10 dicembre 2013.

6.3 Ha infine sostenuto l'infondatezza nel merito sia di detti motivi aggiunti, sia del secondo motivo del ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Damiani.

7. Sempre con atto depositato in data 4 febbraio 2014 ha spiegato intervento *ad opponendum* l'Impresa Lungarini s.p.a.. Quest'ultima, con il separato ricorso iscritto ad R.G. 768/2013, ha impugnato la propria esclusione dalla medesima gara qui in oggetto, contestandone sotto diversi profili l'illegittimità ed evidenziando che, in caso di riammissione, essa sarebbe risultata prima in graduatoria e perciò aggiudicataria dell'intervento.

8. A seguito della rinuncia all'istanza cautelare, il procedimento è pervenuto all'udienza pubblica del 20 febbraio 2014 e in quella sede, all'esito della discussione, è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Va dato atto, in via preliminare, che l'erronea trascrizione nel verbale di gara del ribasso offerto dall'impresa Cella (30% anziché 25,195%) - dal quale ha tratto origine la determinazione di una soglia di anomalia sfavorevole alla ricorrente principale - costituisce circostanza pacifica e incontestata, oltre che riscontrabile dalla copia documentale dell'offerta *de qua*.

1.1 Il fulcro del *thema decidendum* veicolato nel ricorso principale verte piuttosto sulla questione se - nelle condizioni date (come descritte in premessa) e pur in difetto di una completa verbalizzazione delle procedure di

conservazione dei plichi – il seggio di gara fosse in condizione di rideterminare la corretta soglia di anomalia delle offerte, con modalità adeguatamente rispettose delle concomitanti esigenze di *par condicio* e di trasparenza poste a garanzia di tutti i concorrenti in gara.

1.3 Sul punto, i rilievi ostativi sollevati dall'amministrazione comunale non paiono persuasivi, in quanto fondati sul rimando a precedenti giurisprudenziali non del tutto congruenti con il caso di specie e, comunque, incentrati su principi ai quali non pare potersi prestare piena adesione.

1.4 Con riferimento alla casistica giurisprudenziale richiamata dall'amministrazione, occorre osservare che nella fattispecie esaminata dalla pronuncia del Consiglio di Stato sez. v, 3 febbraio 2000, n. 661, un concorrente originariamente escluso “per mancata produzione del documento di cui al punto 10 del bando di gara (fotocopia di un valido documento di riconoscimento, non autenticato, del legale rappresentante firmatario dell'offerta)” era stato successivamente riammesso, con conseguente variazione della graduatoria, dopo che l'amministrazione aveva “rinvenuto il documento richiesto al punto 10 del bando, “spillato” su altre pagine”.

Le modalità con le quali l'amministrazione era intervenuta in autotutela non erano parse al giudice d'appello sorrette da adeguate garanzie di conservazione della documentazione di gara, che consentissero di ricostruirne fedelmente il contenuto, in maniera trasparente e verificabile dai diversi soggetti coinvolti nella procedura.

1.5 Nel caso qui all'esame, al contrario: a) il contenuto dell'offerta dell'impresa Cella e l'importo percentuale del relativo ribasso, oltre a risultare non contestati dalle parti, emergono da un contenuto documentale che, per essere stato formalmente recepito tramite vidimazione dal seggio di gara, ha assunto fede privilegiata al pari del verbale di gara (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 20 gennaio 2004, n. 41); b) ne consegue che la rettifica del dato numerico erroneamente riportato nel verbale, non implica un diverso accertamento dei fatti storici, cioè dei dati documentali presi in esame dalla commissione e posti a base delle sue successive determinazioni. Non si tratta, in particolare, di ricostruire *ex post* segmenti mancanti e incogniti della procedura di gara, sulla cui effettiva rispondenza al vero è lecito dubitare in assenza di garanzie di massimo rigore circa l'integrità dei relativi supporti materiali. Al contrario, il contenuto che disvela l'errore di trascrizione si ricava da un documento formalmente acquisito agli atti di gara e coperto da fede privilegiata.

1.5 Sul piano dei principi occorre aggiungere - in aderenza a quanto di recente affermato sul punto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - che la mancata annotazione a verbale delle modalità di conservazione dei plichi non costituisce fattore in sé lesivo della genuinità documentale, assumendo solo un rilievo indiziario rispetto alla dimostrazione di ulteriori elementi comprovanti l'effettiva violazione dell'integrità e della segretezza della documentazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 3 febbraio 2014, n. 8).

Pertanto, con riferimento al caso in esame, la mancata attestazione nel solo verbale di chiusura delle operazioni di gara (del 25 giugno 2013) delle modalità di custodia delle offerte, non poteva costituire circostanza ostativa alla rettifica di determinazioni erronee, assunte cioè sulla base di dati difformi da quelli risultanti dagli atti della procedura, potendo predicarsi, di questi ultimi, la rituale formazione e l'assenza di indizi di effettiva manomissione.

1.6 Concludendo, stante l'assenza di circostanze ostative del tipo sopra segnalato, era dovuta da parte dell'amministrazione la correzione dei dati elaborati in sede di individuazione della soglia di anomalia, in modo tale da tenere fede all'effettivo contenuto delle offerte in gara.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è fondato e accoglibile.

2. In linea di ordine logico si impone, a seguire, la disamina dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente con atto notificato in data 20 gennaio 2014. Ciò in quanto, una volta emendato l'errore di trascrizione del ribasso offerto dall'ATI Cella Gaetano, anche ipotizzando l'accoglimento di una o di entrambe le censure incidentali avversarie, in ogni caso la riconosciuta fondatezza di soltanto di uno dei motivi aggiunti ulteriormente dedotti in via fra di loro

alternativa, comporterebbe una nuova individuazione della soglia di anomalia ancora una volta favorevole a LIS, che quindi risulterebbe nuovamente legittimata ad aggiudicarsi la gara. Le tabelle allegate in atti a riscontro di tale riconteggio non sono state fatte oggetto di contestazioni di sorta da parte delle resistenti e della controinteressata (doc. 20-22 fasc. ricorr.).

3. Va innanzitutto vagliata la tempestività dei motivi aggiunti, contestata dall'amministrazione resistente per asserita tardività della loro notificazione, avvenuta in data 20 gennaio 2014 e quindi oltre il termine di 30 giorni decorrente dall'accesso agli atti del 10 dicembre 2013.

3.1 L'eccezione di irricevibilità è infondata. E' opportuno chiarire, in premessa, che l'accesso sopra indicato era stato esercitato dalla LIS con esclusivo riferimento alla "offerta presentata dal A.T.I. Impresa Cella Gaetano Srl – Edil Luretta" (doc.7 fasc. ricorr.): sicché l'istante aveva preso visione unicamente di tale offerta nel corso dell'accesso agli atti del 10 dicembre.

3.2 Viceversa, l'accesso a tutte le offerte è stato richiesto da LIS soltanto in data 13 gennaio 2014 (doc.37 fasc. ricorr.), dopo la notifica del ricorso incidentale di Damiani (del 10 gennaio 2014), ed è stato concretamente espletato il successivo 15 gennaio 2014.

3.3 Solo a quel momento, infatti, a seguito cioè della ricevuta notifica del ricorso incidentale, era divenuto concreto e attuale l'interesse di LIS a contestare l'ammissione alla gara di altri concorrenti e ad avere conoscenza delle relative offerte.

3.4 Stante la descritta evoluzione del contenzioso, non pare certamente potersi imputare alla ricorrente, quale condotta negligente e foriera di conseguenze preclusive sul piano processuale, il mancato esercizio del diritto di accesso su ulteriori atti documentali che - almeno sino ad una certa epoca - la stessa parte non aveva interesse ad acquisire. E' sufficiente osservare, in tal senso, che l'accesso costituisce un diritto, e non un onere del destinatario del provvedimento amministrativo: sicché, dal suo mancato esercizio - laddove non emergano profili che rendano tale omissione negligente e colpevole - non può discendere a carico della parte alcuna conseguenza sfavorevole in termini di valutazione della tempestività e della completezza dell'impugnazione.

3.5 In termini speculari va affermato che nel caso in cui l'interesse processuale si radichi in un momento successivo a quello della piena conoscenza del provvedimento lesivo, è solo a questo momento successivo che deve ricollegarsi il termine per l'impugnazione, termine che pertanto può decorrere soltanto quando sussistano entrambi i presupposti della conoscenza e della lesione.

3.6 L'istituto dei motivi aggiunti, non a caso, è predisposto al fine di far confluire, nel giudizio instaurato con il ricorso, tutte le censure riconducibili all'originario interesse pratico del ricorrente e, tuttavia, non proponibili al momento della notificazione del ricorso per difetto di interesse attuale.

3.7 In conclusione, risulta irragionevole e limitativo del diritto di difesa del ricorrente principale (ex art. 24 Cost.), oltre che dissonante rispetto a tutti gli istituti fin qui richiamati, pretendere che lo stesso, nel proporre un ricorso, estenda l'impugnativa (e le connesse facoltà conoscitive) in misura tale da anticipare anche i possibili effetti paralizzanti di future e ipotetiche iniziative incidentali della controparte.

3.8 Pertanto, laddove solo a seguito del ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria sorga per la ricorrente principale la necessità, per contrastare detto rimedio incidentale, di proporre motivi aggiunti riferiti alla posizione di ulteriori soggetti partecipanti alla gara (diversi da quelli oggetto del ricorso introduttivo), l'estensione che ne consegue del *thema decidendum* appare certamente lecita e ammissibile se introdotta tempestivamente rispetto all'iniziativa della controparte e alla conseguente insorgenza dell'interesse ad agire (cfr. T.A.R. Catania, Sez. I, 15 maggio 2000 n.922; T.A.R. Catania, Sez.I, 2 ottobre 2003 n.1525; T.A.R. Lecce, Sez. II, 12 dicembre 2006 n.5850).

3.9 Per le ragioni esposte, la decorrenza del termine di decadenza rilevante ai fini della valutazione di tempestività

non può risalire oltre il 15 gennaio 2014, sicché il ricorso per motivi aggiunti, in quanto avviato alla notifica in data 20 gennaio 14, appare pienamente tempestivo.

4. Sussistono le condizioni, pertanto, per scrutinare il merito della prima censura riferita alla mancata esclusione dell'ATI Resco Restauri-Edil Restauri.

La ricorrente evidenzia innanzitutto che le imprese Resco s.r.l. Restauri ed Edil Restauri hanno preso parte alla gara in forma di (costituenda) associazione temporanea d'impresе (l'ATI Resco Restauri-Edil Restauri - concorrente n.67): in particolare, nel modello di presentazione della domanda di partecipazione, allegato "A" al bando di gara, si legge che la mandataria avrebbe partecipato al raggruppamento nella misura del 60% e la mandante (Edil Restauri) nella restante misura del 40%.

Entrambe le imprese hanno poi dichiarato che avrebbero eseguito i lavori della categoria prevalente OG2, mentre le categorie scorporabili (OS3, OS28, OS30), per le quali nessuna delle due citate imprese era in possesso di qualificazione SOA, sarebbero state interamente subappaltate.

4.1 Sennonché, fa rilevare la ricorrente che la mandante Edil Restauri non possiede una qualificazione sufficiente per eseguire i lavori della categoria prevalente OG2 nella percentuale dichiarata (40%).

4.2 Il dato è incontestato. Sul punto la difesa del Comune si limita ad affermare che la normativa di riferimento impone esclusivamente che vi sia corrispondenza tra quota di partecipazione all'ATI e quota di esecuzione dei lavori; non sarebbe imposta, invece, la corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione.

4.3 Il rilievo non ha pregio. La necessaria e triplice correlazione tra quote di qualificazione - quote di partecipazione all'ATI - quote di esecuzione, costituisce infatti requisito indefettibile, posto a garanzia della serietà dell'offerta presentata alla stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione, la cui mancata dimostrazione "comporta per ciò solo, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura" (così Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212). Tale regola non consente distinzioni legate alla natura o alla morfologia del raggruppamento (verticale o orizzontale) (Cons. St., Ad Plen. 13 giugno 2012, n. 22) ovvero alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 472; Id., sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253; T.A.R. Napoli sez. I, 22 ottobre 2013, n. 4669).

4.4 Quanto all'eventuale soccorso istruttorio che la stazione appaltante avrebbe potuto offrire alla ditta concorrente, è doveroso far presente che la giurisprudenza esclude la possibilità di rimediare alla mancata indicazione delle quote, attraverso una successiva integrazione o modificazione delle quote di partecipazione originariamente dichiarate al momento della presentazione della domanda, atteso che, per un verso, anche la sola modifica delle percentuali di partecipazione comporta un'alterazione qualitativa della soggettività giuridica del raggruppamento ed incide pertanto direttamente sul regime dei requisiti di qualificazione che ciascun partecipante deve dichiarare *ex ante*, e comprovare *ex post*, in proporzione e nel rigoroso rispetto della quota percentuale di partecipazione indicata nella domanda (cfr. T.A.R. Molise, sez. I 28 gennaio 2010, n. 121); e che, per altro verso, non compete alla commissione esaminatrice sollecitare integrazioni sui profili dichiarativi in esame, perché ciò costituirebbe chiara violazione dei principi di concorrenza e *par condicio*.

4.5 Il motivo in esame appare quindi fondato e meritevole di accoglimento.

Per quanto detto, l'ATI Resco Restauri-Edil Restauri - concorrente n.67 - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara controversa. Ne consegue l'annullamento del relativo atto di ammissione.

5. Con il secondo motivo aggiunto di ricorso, la LIS lamenta la mancata esclusione dalla gara dell'ATI Falvo Costruzioni (concorrente n.90), stante la mancata presentazione da parte della stessa delle dichiarazioni di moralità con riferimento ad alcuni dei progettisti indicati ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.lgs. 163/06.

5.1 E' opportuno premettere che l'appalto integrato in questione era riservato agli operatori economici in possesso

dell'attestazione SOA per categoria e classifica corrispondente ai lavori da eseguire, nonché dei requisiti prescritti per l'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora sprovvisti della qualificazione necessaria per poter eseguire la progettazione, i concorrenti avrebbero potuto partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati ovvero avvalersi di soggetti qualificati da indicare nell'offerta.

5.2 Più nello specifico, il bando chiariva che della progettazione esecutiva si sarebbe potuto occupare uno qualunque fra i soggetti indicati dall'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h) del c.c.p., purché ovviamente qualificato, sotto il profilo tecnico, rispetto alla prestazione posta a base di gara.

La *lex specialis* di gara, dunque, come del resto prescritto dalla normativa di riferimento, ammetteva anche i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (art. 90, lett. a) e i raggruppamenti temporanei tra questi e gli altri soggetti indicati dal medesimo art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h).

L'art. 5 del disciplinare di gara, poi, riprendendo testualmente quanto stabilito dall'art. 90, comma 7, del c.c.p., specificava che *"indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali"*.

L'art. 6 dello stesso disciplinare prevedeva, ancora, che all'interno del plico contenente l'offerta fosse inserita una busta, denominata "A", che avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione del progettista incaricato, redatta "utilizzando il modello D allegato al presente bando" e attestante: *"1. L'indicazione delle persone legalmente autorizzate ad impegnare il concorrente. 2. l'indicazione del/le figura/e professionale/i della progettazione esecutiva dei lavori con l'indicazione delle generalità e del ruolo e funzioni dell'incarico; 3. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 163/2006"*.

La regola di gara, infine, "rinviano al modello allegato D al bando di gara", specificava che *"le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati"*

5.3 Ora, ai fini della progettazione, l'ATI Resco Restauri-Edil Restauri ha indicato di avvalersi di un raggruppamento di professionisti composto da Technical Engineering s.r.l. (capogruppo) e, in qualità di mandanti, dai seguenti professionisti: Ing. Francesco Gaudio, Arch. Biagio M. Guido, Arch. Franco Scancello, Ing. Giovanni Falvo (cfr. dichiarazione "modello A"; docc.23 e 24, fasc. ricorr.).

Dal "modello D" relativo alla Technical Engineering s.r.l. risulta che, in caso di aggiudicazione, i professionisti della società di progettazione applicati alla commessa sarebbero stati, oltre al legale rappresentante arch. Antonio Lamari, l'ing. Carmelo Catanoso (direttore tecnico della società e, in caso di aggiudicazione, responsabile per la progettazione struttura le ed impiantistica), l'arch. Pasquale Pellicanò (socio di Technical Engineering s.r.l. e responsabile, in caso di aggiudicazione, della progettazione architettonica, atti contabili e restituzione grafica) e l'arch. Rosina Petrolo (anch'essa socia di Technical Engineering s.r.l. e responsabile, in caso di aggiudicazione, della progettazione architettonica, atti contabili e restituzione grafica) (cfr. doc.25, fasc. ricorr.).

Sempre dall'"allegato D" di Technical Engineering s.r.l. risulta, inoltre, un ulteriore consigliere di amministrazione e direttore tecnico della società, ossia l'ing. Stefano Abenavoli, che ha anch'esso personalmente contribuito a integrare i requisiti di esperienza richiesti dal disciplinare di gara ai fini della progettazione.

5.4 Ebbene, a detta della ricorrente l'ing. Carmelo Catanoso, l'arch. Pasquale Pellicanò, l'arch. Rosina Petrolo e l'ing. Stefano Abenavoli non avrebbero reso alcuna dichiarazione in ordine ai requisiti dell'art.38 d.lvo 163/06, né quella



di cui all' "allegato D" al disciplinare di gara, né quella di cui all'"allegato B".

Le controparti, per contro, evidenziano che la censura è infondata con riferimento all'ing. Catanoso e all'ing. Abenavoli in quanto tali soggetti, unitamente all'ing. Antonio Lamari, avrebbero sottoscritto il modello "allegato D".

Per quanto poi concerne l'arch. Pellicanò e l'arch. Petrolo, le repliche avversarie si concentrano sulla loro qualità di soci di minoranza di Technical Engineering s.r.l., che li avrebbe esentati dal rendere le relative dichiarazioni.

5.5 Il Collegio rileva che il modello "D" di dichiarazione agli atti risulta effettivamente sottoscritto dai direttori tecnici Abenavoli, Lamari e Catanoso e contiene l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 d.lgs. 163/2006 e la precisazione, tra parentesi: "dichiarazioni valide anche per gli altri direttori tecnici" (doc. 25 fasc. ricorr.).

Pertanto la menzionata dichiarazione può intendersi riferita ai tre direttori tecnici, ma non anche agli arch. Pasquale Pellicanò e Rosina Petrolo.

5.6 Nondimeno, questi ultimi due soggetti sono stati indicati fra i professionisti incaricati di uno specifico ruolo di progettazione nella commessa. Si tratta quindi di accertare se anche per costoro sussistesse l'obbligo dichiarativo in questione, in forza del principio per cui, nel caso di un appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, l. 163/2006, deve essere attestato anche in relazione al soggetto incaricato delle attività di progettazione dal soggetto partecipante.

5.7 Come esposto, il già menzionato art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 (*"quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione (...), gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione"*) sancisce il principio della necessaria qualificazione dei progettisti negli appalti aventi ad oggetto la progettazione, congiunta all'esecuzione, dei lavori (appalto integrato).

Ciò perché quando il contratto di appalto ha ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione dell'opera, deve essere garantita la qualificazione del soggetto (il "progettista qualificato" da indicare nell'offerta) che esegue l'incarico di predisposizione degli elaborati progettuali. In quest'ottica, l'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 costituisce espressione del più generale principio di cui all'art. 15 del codice dei contratti pubblici, secondo il quale l'operatore che concorra per l'affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto.

5.8 L'art. 90 del codice dei contratti pubblici, a sua volta, prescrive che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori, debbano essere espletate da una serie di figure soggettive, fra le quali le società di ingegneria. Il comma 6 dell'art. 90 cit. detta le condizioni in presenza delle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare a soggetti terzi la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione. Il comma 7 stabilisce, infine, che - «indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario» - gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori debbano «essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»; e che debba, inoltre, «essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

5.9 In ordine all'interpretazione del comma 7 dell'art. 90 sopra richiamato, la giurisprudenza ha chiarito che esso, nell'esigere che il professionista cui è affidato l'incarico debba essere nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, non fa che ribadire il

principio generale posto nell'art. 2232 c.c., a mente del quale il professionista deve eseguire personalmente la prestazione oggetto dell'incarico.

L'indicazione del professionista in sede di offerta è funzionale, dunque, all'assunzione di responsabilità personale per la progettazione, in sede civile, penale e disciplinare.

5.10 Alla luce delle coordinate normative sopra richiamate, è principio condiviso da questa Sezione che gli obblighi previsti dal comma 7 dell'art. 90 citato e i conseguenti obblighi dichiarativi ex art. 38 d.lgs. 163/2006, certamente incombono sui legali rappresentanti delle società o associazione professionali di ingegneria incaricate dall'operatore economico che abbia partecipato ad una gara per l'affidamento di un appalto integrato (Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 2012 n. 178; id., sez. V, 20 ottobre 2010 n. 7581 e 13 febbraio 2013 n. 857).

5.11 Il motivo in esame pone tuttavia un'ulteriore questione, e cioè se – figurando nell'offerta tecnica altri professionisti incaricati dell'elaborazione progettuale (ma non legali rappresentanti dell'associazione o società professionale) – anche questi debbano rendere la dichiarazione personale concernente l'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

5.12 Sul punto, il Collegio ritiene di condividere l'indirizzo interpretativo secondo il quale nel caso di un appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, l. 163/2006, deve essere attestato anche in relazione al soggetto concretamente incaricato delle attività di progettazione dal soggetto partecipante. Infatti la *ratio* agevolatrice del concorrente della prevista possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita quanto meno tendenzialmente l'affidabilità e l'onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l'eventuale responsabilità da inadempimento ( Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178; id., sez. V, 20 ottobre 2010 n. 7581; id., sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178; id., sez. V, 13 febbraio 2013, n. 857; T.A.R. Sardegna, sez. I 22 marzo 2012, n. 306). All'assunzione di un ruolo attivo nell'attività di progettazione corrisponde quindi la necessità di obblighi ed impegni puntuali, stanti le esigenze di tutela di ordine pubblico economico sottese al menzionato art. 38.

5.13 D'altra parte, ove si accedesse all'opposta tesi, sostenuta dalla difesa delle resistenti, si offrirebbe agli operatori economici concorrenti un comodo strumento per eludere le norme in materia di affidamento di incarichi di progettazione, con conseguente lesione dell'interesse pubblico alla accurata selezione del contraente e, dunque, con violazione del principio di buon andamento espresso dall'art. 97 Cost..

6. In termini generali, all'opzione interpretativa condivisa da questa Sezione in ordine agli obblighi dichiarativi del progettista in ipotesi di appalto integrato, si oppone un diverso (ma minoritario) orientamento giurisprudenziale secondo il quale – essendo la *ratio* sottesa all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 38 pacificamente intesa a garantire l'amministrazione appaltante in ordine all'affidabilità, dal punto di vista della morale professionale, dei soggetti che aspirano a divenire contraenti con la pubblica amministrazione – tale disposizione non avrebbe ragione di trovare applicazione nei confronti dei progettisti qualificati di cui si avvale l'impresa partecipante alla gara per l'affidamento di un appalto integrato, poiché tali soggetti non assumono il ruolo di partecipanti alla gara né di parte contrattuale e non entrano, in conseguenza, in “rapporti diretti” con l'amministrazione appaltante, ma solo con l'impresa che si avvalga delle loro prestazioni. Nello stesso senso, detto orientamento rileva che mentre nell'ipotesi generale di avvalimento, l'obbligo dichiarativo di che trattasi - espressamente sancito, con riguardo all'impresa ausiliaria, dall'art. 49, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 - trova giustificazione nella previsione di responsabilità solidale che il comma 4 dello stesso art. 49 pone a carico di quest'ultima impresa; viceversa, analoga previsione (inerente detto obbligo dichiarativo) non viene ripetuta nella diversa ipotesi configurata dall'art. 53,

comma 3, del codice, secondo cui gli operatori economici possono avvalersi (in senso generico) di soggetti qualificati dal punto di vista professionale in materia di progettazione, mediante la semplice indicazione degli stessi, dando così vita ad una collaborazione esterna che non comporta diretta assunzione di responsabilità né interlocuzione con l'amministrazione (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II 21 febbraio 2013, n. 351 e 11 gennaio 2013 n. 69; T.A.R. Milano sez. I 16 gennaio 2013 n. 128).

6.1 In dissenso dalla tesi esposta è necessario chiarire che la verifica dei requisiti di "affidabilità morale" si colloca su un piano diverso rispetto a quello dell'individuazione del soggetto contraente con la pubblica amministrazione, in quanto direttamente implicato dal vincolo negoziale e dalla connessa responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c..

Detta verifica, infatti, si impone e va eseguita nei confronti di tutti i soggetti che - indipendentemente dalla veste giuridica con la quale partecipano all'esecuzione dell'opera - siano ammessi a partecipare alle gare della pubblica amministrazione. L'accezione di contatto o rapporto "diretto" che ispira la logica della qualificazione dell'interlocutore della pubblica amministrazione (anche in termini di affidabilità e moralità), è infatti più ampia e non risolvibile nella semplice relazione di tipo "contrattuale".

6.2 Per ciò che riguarda, nello specifico, l'appalto integrato (indipendentemente dalle diverse forme in cui il progettista partecipa ad esso), deve quindi ritenersi che in assenza di una espressa e specifica norma di segno contrario, i requisiti generali devono essere verificati in capo a tutti i soggetti/concorrenti comunque partecipanti alla gara, quindi, anche in capo ai progettisti nominativamente "individuati" quali incaricati dell'elaborazione progettuale (T.A.R. Palermo, sez. I 03 marzo 2009 n. 445). È questo d'altra parte l'unico senso plausibile attribuibile alla formula «... *progettisti qualificati, da indicare nell'offerta* ...» (di cui all'art. 53, comma 3, del Codice).

6.3 Deve quindi ritenersi che l'obbligo per i singoli professionisti di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 del Codice sia conforme a legge, in considerazione dell'*intuitus personae* che caratterizza la prestazione professionale e dei connessi profili di responsabilità personale che impegnano il progettista sul piano civile, penale e disciplinare. Conseguentemente, la violazione di tale onere, palesato anche nel disciplinare di gara, ma derivante direttamente dalla fonte primaria (art. 38 citato), determina la legittima esclusione del concorrente dalla gara.

7. Tanto rilevato in via generale, va ulteriormente precisato che, nella fattispecie in esame, il disciplinare di gara (non impugnato) richiedeva espressamente che il progettista dichiarasse il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006. In particolare, al punto A2 "Dichiarazione di possesso requisiti generali e speciali progettista", di seguito alla richiesta di "*indicazione delle persone legalmente autorizzate ad impegnare il concorrente*" (punto 1) si richiedeva altresì "*l'indicazione del/le figura/e professionale/i della progettazione esecutiva dei lavori con l'indicazione delle generalità e del ruolo e funzioni dell'incarico*" (punto 2). In relazione a queste categorie di soggetti era richiesto "*il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006*" (punto 3).

Pertanto, e in via gradata rispetto agli ulteriori argomenti sin qui illustrati, anche laddove la specificazione dell'ampiezza dell'obbligo dichiarativo dovesse intendersi rimessa alle singole leggi di gara, secondo criteri di chiarezza di redazione e di ragionevolezza di applicazione (T.A.R. Liguria, sez. II, 21 aprile 2011, n. 660), nel caso in esame ricorrerebbero comunque i presupposti per ritenere sussistente l'obbligo violato.

8. Quanto all'eventualità di un possibile soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante (ex art. 46, comma 1, del codice contratti), pure ventilato nelle difese della resistente, è sufficiente rilevare che tale facoltà trova un limite nel principio della *par condicio*, che fa sì che la stazione appaltante possa invitare le imprese concorrenti a regolarizzare la documentazione presentata, ma non possa consentire l'integrazione di quella mancante (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, sentenza 30 agosto 2012, n. 4654).

9. Il motivo, conclusivamente, è fondato e giustifica l'esclusione dalla gara dell'ATI Falvo Costruzioni e quindi il conseguente annullamento del relativo atto di ammissione.

10. Il terzo motivo aggiunto - riferito all'Impresa Cancellara (concorrente n.78) – propone tematiche in parte simili a quelle sin qui esaminate. Evidenzia la ricorrente che l'impresa in questione ha indicato per la progettazione esecutiva dei lavori un raggruppamento di professionisti avente quale capogruppo uno studio associato (lo studio Bauenstudio Associati di Salerno) con riferimento al quale solo l'arch. Pompeo Paolo Mazzucca ha presentato la dichiarazione di cui all'"allegato D", mentre nessuna dichiarazione (né secondo l'"allegato D", né secondo l'allegato B") è stata presentata dagli altri professionisti associati, ovvero l'ing. Aniello Sessa, l'arch. Giovanni Sullutrone e l'ing. Nicola Sullutrone. È significativo il fatto, tuttavia, che tali professionisti abbiano conferito mandato all'arch. Pompeo Mazzucca affinché partecipasse alla gara per conto dell'intero studio associato, così confermando che la partecipazione del mandatario non doveva intendersi a titolo individuale. Detti soggetti, tuttavia, non hanno contestualmente presentato le rispettive dichiarazioni di moralità, neppure secondo il modello "allegato B" relativo ai requisiti delle lettere b), c) ed m-ter) dell'art.38 d. lvo 163/ 06 (doc.30, 31 e 32 fasc. ricorr.).

10.1 Ora sul punto pare doversi sostenere, in applicazione dei principi poc'anzi illustrati, che i progettisti associati, al pari di quelli indicati, se di certo non assumono il ruolo di concorrenti, nondimeno partecipano alla gara, apportando al concorrente requisiti da esso non posseduti, con l'evenienza che di detti requisiti il progettista indicato può essere chiamato a dare effettiva dimostrazione. Diversamente opinando, risulterebbero violati sia il principio costituzionale di buon andamento sia il principio comunitario di precauzione, poiché si giungerebbe all'irragionevole conclusione che le stringenti garanzie di adeguata professionalità richieste agli imprenditori ai fini della partecipazione alle gare possano essere eluse, in sostanza, da altri soggetti (e tra questi anche i professionisti) che, mediante il sistema della mera "indicazione", riuscirebbero di fatto ad eseguire servizi per una stazione appaltante alla cui gara non potrebbero essere ammessi (T.A.R. Bari, sez. I 05 aprile 2013 n. 480; T.A.R. Veneto, sez. I, 14 ottobre 2010, n. 5431).

Valgono anche per la fattispecie in esame, quindi, le considerazioni già svolte circa la sussistenza degli obblighi dichiarativi ex art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici estesi a carico di tutti i professionisti effettivamente implicati nell'attività di elaborazione dei progetti.

10.2 Anche l'atto di ammissione dell'Impresa Cancellara (concorrente n.78) va quindi annullato.

11. In conclusione, la riconosciuta fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti notificati in data 20 gennaio 2014, determina l'annullamento dei tre atti di ammissione sopra indicati e del conseguente atto di aggiudicazione definitiva. Ne consegue l'obbligo conformativo della stazione appaltante di rideterminarsi in ordine all'individuazione della corretta soglia di anomalia e della migliore offerta.

La caducazione degli atti impugnati realizza la piena reintegrazione della ricorrente nelle sue legittime aspettative di conseguimento della commessa pubblica e pertanto costituisce misura pienamente satisfattiva dell'interesse legittimo pretensivo assunto leso dagli atti impugnati e dedotto a fondamento del ricorso.

12. Risulta invece superflua la trattazione del ricorso incidentale, il cui eventuale accoglimento – per quanto sopra esposto - non varrebbe a sovvertire le sorti del giudizio, come determinate dall'accoglimento del ricorso principale integrato dai motivi aggiunti. Essendo venuto meno il sotteso interesse ad agire, ne va quindi dichiarata l'improcedibilità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, ai sensi di cui in motivazione. Dichiaro improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna le parti resistenti costituite, in solido tra di loro, a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €. 4000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)